

# Danno parentale: risarcimento ai due nipoti per la morte della zia

## Sinistri stradali

I beneficiari, rimasti orfani da giovani, avevano un forte legame con la vittima

### Antonio Serpetti di Querciara

Maxi-risarcimento del danno parentale a due nipoti per la morte della zia in un incidente stradale. Lo ha riconosciuto il Tribunale di Lecce che, con sentenza resa il 23 ottobre scorso (giudice Cesi), ha liquidato una somma di quasi 60mila euro a ciascun nipote, calcolata usando le Tabelle "a punti" elaborate dal Tribunale di Milano. Per i due nipoti, infatti, rimasti orfani da giovani, la sorella del padre era l'unico riferimento affettivo e l'unico collegamento con la famiglia di origine.

Il Tribunale, in via preliminare, ha esaminato la dinamica del sinistro (scontro tra un'auto e la bicicletta guidata dalla vittima), superando la presunzione di pari responsabilità per i conducenti dei veicoli (articolo 2054, comma 2, del Codice civile). Infatti, dalla relazione dei Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, è emerso il fatto (sono stati riscontrati segni dell'urto sullo sportello anteriore sinistro della vettura); ed è stato rilevato che la persona alla guida della vettura, non fermandosi allo stop nei pressi dell'incrocio lungo la strada statale, aveva travolto la donna in bicicletta.

Fondamentale, ai fini della quantificazione del risarcimento, l'istruttoria, nel corso della quale sono stati uditi come testi amici, conoscenti e vicini di casa, i quali hanno confermato l'assidua frequentazione dei

due fratelli con la zia non convivente ma con la quale entrambi condividevano le comuni attività quotidiane. I testimoni hanno, infatti, confermato che fra i nipoti e la zia non c'erano solo le tradizionali visite in occasione di ricorrenze, ma che la perdita improvvisa dell'unico importante riferimento familiare ha lasciato un vuoto profondo nelle loro vite.

Il Tribunale ricorda infatti che il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di una persona che è morta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva di tutti i pregiudizi conseguenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto, sia la privazione dei benefici morali che il superstite traeva dalla compagnia del defunto, quali la mutua collaborazione e l'"*amoenitas*" della vita comune.

La prova del danno è raggiunta in via presuntiva se la richiesta proviene da uno stretto congiunto della vittima (come il coniuge, il genitore o il figlio), ma il danno può essere riconosciuto anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto, se si dimostra la «consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale».

Prova fornita nel caso esaminato, tanto che il giudice ha accolto la domanda proposta dai due nipoti (ultracinquantenni), liquidando il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale con una somma molto più alta rispetto al valore medio per la lesione del rapporto zio-nipote. Un aumento deciso proprio perché gli attori, rimasti orfani in giovane età, avevano con la zia un legame affettivo caratterizzato da una frequentazione assidua.